



**Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali.**

VISTA:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

RICHIAMATA:

- la DDG 47 del 25/05/2009 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna espleta attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico in materia ambientale rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, svolgendo, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull'ambiente;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in materia ambientale, si avvale da tempo del supporto di Arpa in relazione alle istruttorie tecniche delle autorizzazioni, al controllo delle emissioni e delle immissioni, al monitoraggio e alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 autorizza la sottoscrizione di protocolli di intesa per l'utilizzo di personale, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, presso altre pubbliche amministrazioni;

ATTESO:

- che il 14 luglio 2010 cessa la durata di efficacia giuridica del Protocollo di Intesa approvato con la sopra citata DDG 47 del 25/05/2009;
- che il suddetto Protocollo prevede, all'art. 5, alla scadenza, la possibilità di rinnovo;
- che le parti, per le vie brevi, hanno concordato l'opportunità di prorogare la sperimentazione al fine di avere a disposizione un maggiore arco temporale e quindi

maggiori elementi di verifica sulla validità del progetto;

**RILEVATO:**

- che il Protocollo di Intesa disciplina in particolare: le modalità di individuazione delle esigenze funzionali di utilizzo del personale, le procedure di assegnazione temporanea del personale dall'uno all'altro Ente, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'altro Ente;
- che come specificato all'art. 2 del Protocollo di Intesa, il contingente massimo di personale della Regione e di Arpa che potrà essere interessato dai percorsi di assegnazione temporanea, anche ad interscambio, per la realizzazione di specifici progetti o programmi di attività, è pari a 20 unità di personale;
- che come specificato all'art. 4 del Protocollo di Intesa, la Regione Emilia-Romagna ed Arpa continueranno a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale;

**VALUTATO:**

- che è stato necessario introdurre alcune modifiche al testo in relazione ad aspetti gestionali del trattamento giuridico-economico del personale coinvolto nella sperimentazione, con riferimento in particolare al trattamento sostitutivo della mensa;
- che le rimanenti clausole dell'intesa, come sottoscritte il 15 luglio 2009, restano inalterate;

**RITENUTO:**

- opportuno procedere al rinnovo del Protocollo di Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare il coordinamento delle attività previste nel Protocollo di Intesa di cui trattasi al Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;

**DATO ATTO:**

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa di cui trattasi con Deliberazione di Giunta n. 952 del 05/07/2010;

**RILEVATO:**

- che il Protocollo di Intesa sub A) decorre dal 15 luglio 2010, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 15 luglio 2009, fino al 31 dicembre 2011, salvo eventuale rinnovo;

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

**ACQUISITO:**

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.

44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 32/93, è la Dott.ssa Vanna Polacchini, Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione;

#### DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali, nello schema allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di affidare il coordinamento delle attività previste nel Protocollo di Intesa di cui trattasi al Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;
3. di dare atto che la durata del Protocollo di Intesa decorre dal 15 luglio 2010, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 15 luglio 2009, fino al 31 dicembre 2011, salvo eventuale rinnovo.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**Allegato A)**

**Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali.**

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, Dott. Lorenzo Broccoli, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, di seguito ARPA, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, dott. Stefano Tibaldi, a ciò autorizzato da decreto del presidente della Giunta regionale n. 152 del 1° luglio 2008;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 – FINALITA'**

1. Il presente protocollo di intesa è volto a definire un percorso per disciplinare, in via sperimentale, le modalità di assegnazione temporanea, per esigenze funzionali, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.

**Art. 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

1. La struttura (direzione o servizio) della Regione interessata ad ottenere l'assegnazione temporanea di personale appartenente all'organico dell'ARPA, segnala al dirigente competente in materia di mobilità del personale regionale:
  - a) il programma di attività che necessita l'acquisizione temporanea di personale dell'Agenzia;
  - b) il numero di unità di personale e relativa specifica professionalità;
  - c) la durata della assegnazione.

Il dirigente competente istruisce la procedura di acquisizione del personale necessario e attiva, in collaborazione con gli uffici ARPA, i comandi, anche ad interscambio.

2. Analogamente la struttura dell'ARPA interessata a acquisire, per propri progetti, programmi e attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella descritta al comma 1, per ottenere dalla Regione le professionalità richieste.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di 20 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale dell'ARPA.

### **Art. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO**

1. Il personale interessato di cui all'art. 2, è posto alle dipendenze del Dirigente che sovrintende l'attività all'espletamento della quale è destinato il personale stesso.
2. Sono autorizzate dal medesimo Dirigente le assenze dal servizio per ferie, aspettative, congedi e missioni.
3. Il personale di cui al comma 1 viene dotato di badge per la rilevazione delle presenze presso l'Ente ove presta l'attività, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di detto Ente.
4. Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza. In particolare, i compensi e rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Ente di appartenenza del lavoratore, previo inoltro della documentazione da parte dell'Ente presso cui questo presta servizio.

### **Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. La Regione e l'ARPA concordano che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione del trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, che è a carico dell'ente presso cui il lavoratore presta servizio e a cui si applicano normativa e procedure del medesimo ente.

### **Art. 5 - DURATA DELL'INTESA**

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dal 15 luglio 2010, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 15 luglio 2009, e scade il 31 dicembre 2011, salvo rinnovo.
2. Nel caso di mancato rinnovo, il personale in comando è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell'Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell'attività in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li \_\_\_\_\_

p. La Regione Emilia-Romagna  
il Direttore generale Organizzazione,  
Personale, Sistemi Informativi e Telematica  
Lorenzo Broccoli

p. ARPA  
il Direttore generale  
Stefano Tibaldi